

CIRCOLARE N. 6

PROT. n° C/ 58750

ENTE EMITTENTE: Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare

OGGETTO: Voltura 1.0 - Innovazioni procedurali mirate alla presentazione su supporto informatico delle domande di voltura catastali.

DESTINATARI: Uffici Provinciali, Direzioni Compartimentali
e, p.c. Consiglieri del Direttore, Direzioni Centrali, Servizio Ispettivo

DATA DECORRENZA: Data di ricevimento della presente

CIRCOLARI MODIFICATE: nessuna

Roma, 13 agosto 2002

FIRMATO: Ing. CARLO CANNAFOGLIA

N. pagine complessive: 9 + 4 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

1. Premessa

L'Agenzia del Territorio, nell'ambito delle missioni assegnate dalla norma istitutiva, sta conseguendo anche la formazione dell'anagrafe dei beni immobiliari. Tale formazione sottende ad un insieme di attività che, da una parte tendono a completare, allineare ed integrare le banche dati grafiche, cartografiche ed amministrativo-censuarie del catasto, dall'altra mirano a completare l'informatizzazione dei pubblici registri immobiliari ed a semplificare le modalità di presentazione delle relative formalità. Inoltre, tali attività, hanno prefigurato e prefigurano lo sviluppo di un insieme di procedure operative ed informatiche rivolte a garantire l'allineamento delle informazioni comuni, la semplificazione degli adempimenti per l'utenza e da ultimo, non per importanza, la riduzione o l'eliminazione delle possibili cause che hanno, fin qui, portato alla formazione di specifici arretrati.

Nello sviluppo delle linee sopra evidenziate un ulteriore contributo può derivare dalla completa informatizzazione degli aggiornamenti degli intestati degli atti catastali. A tal fine è stata predisposta una nuova procedura per la redazione, in formato digitale, delle domande di voltura che consente l'immediata acquisizione a sistema delle variazioni dei soggetti e il diretto e puntuale aggiornamento della banca dati.

Il programma in questione, denominato "Voltura 1.0", è già disponibile sul sito internet dell'Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.it) e può essere utilizzato dai soggetti indicati al 1° comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 e da coloro che, ad esempio, sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione e domande di riunione d'usufrutto, i quali possono avvalersi dell'assistenza tecnica degli iscritti agli Ordini e Collegi professionali e delle associazioni di categoria che operano nei settori fiscale ed immobiliare.

Tuttavia, l'uso della procedura "Voltura 1.0", sebbene concepita nel contesto degli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici in dotazione dell'Agenzia, al momento non è obbligatorio, bensì integra la tradizionale modalità di richiesta attraverso la presentazione dei modelli cartacei.

La disponibilità di tale nuova procedura completa il quadro delle modalità di presentazione ed acquisizione delle volture catastali in forma automatizzata già in uso presso gli uffici di questa Agenzia, attraverso le procedure di voltura automatica da nota di trascrizione e di modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.

2. Innovazioni procedurali e del *software*

La procedura "Voltura 1.0" consente di acquisire, in formato digitale, i dati necessari alla esecuzione delle volture su supporto magnetico e, non appena sarà attivata, anche su rete telematica al fine dell'inoltro e della trattazione da parte degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Mediante tale programma viene prodotto un documento di aggiornamento, costituito da uno o più *files*, rappresentativi di una o più domande di voltura, la cui trattazione, direttamente al *front-office* degli Uffici provinciali, permette l'immediato aggiornamento dei soggetti e delle titolarità negli atti del catasto.

L'esito della suddetta trattazione e del conseguente aggiornamento degli archivi è costituito da una ricevuta, rilasciata a sistema, dalla quale è possibile evincere le nuove intestazioni proposte.

L'utenza può utilizzare tale procedura per predisporre domande di voltura che trattano più beni, anche ricadenti in Comuni diversi della stessa provincia, indifferentemente censiti sia nel catasto edilizio urbano che in quello dei terreni.

La procedura, nella fase di compilazione della domanda, prevede una distinzione nella tipologia della voltura:

- di afflusso corrente;
- di preallineamento;
- di recupero da voltura automatica.

Al fine di rendere coerenti le risultanze degli atti del catasto con i diritti reali di godimento esercitati sui beni immobili, il programma contiene la previsione di controlli e limitazioni che permettono l'acquisizione in forma completa e codificata della nuova intestazione catastale (ad esempio: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, diritti e quote).

Tale previsione costituisce la condizione necessaria per iscrivere negli atti del catasto intestazioni corrette, migliorando progressivamente la qualità della banca dati.

Nelle ipotesi, quindi, che vi sia piena corrispondenza tra le intestazioni catastali ed i "soggetti contro" del trasferimento immobiliare, la procedura "Voltura 1.0" consente l'immediato e regolare aggiornamento del data-base catastale.

Pertanto, per la tipologia di "afflusso corrente", la nuova procedura può essere utilizzata solo allorché le intestazioni catastali identificano esattamente le corrispondenti ditte dalle quali avviene il trasferimento immobiliare.

Tuttavia, anche se le intestazioni riportate negli atti del catasto non corrispondono ai "soggetti contro" del trasferimento immobiliare, si può procedere, ugualmente al preallineamento degli atti e delle denunce utilizzando la procedura "Voltura 1.0". In tal caso è necessario compilare, in modo sequenziale, tante volture quanti sono i passaggi intermedi mancanti.

Per tali fattispecie rimane, comunque, la facoltà del soggetto interessato di presentare la domanda di voltura seguendo le attuali modalità operative. In particolare, possono essere

presentati i tradizionali modelli cartacei riportando, nell'apposito quadro, l'elenco degli atti e delle denunce che hanno dato luogo alle discordanze fra le ditte.

Nelle ipotesi di passaggi non convalidati da atti legali, il denunciante indica, nel campo previsto per l'inserimento delle "riserve", che il trasferimento è preceduto da passaggi non convalidati da atti legali (articolo 4, comma sesto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650). In tali casi le volture vengono eseguite con riserva e notificate ai soggetti ai quali, in catasto, i beni risultano intestati (articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650).

Si soggiunge, altresì, che l'adozione dell'opzione "in sostituzione di", per produrre utili aggiornamenti, deve riscontrare in atti titolarità perfettamente codificate.

Infine, si segnala l'opportunità, anche al fine di garantire l'esito positivo della registrazione in banca dati, di predisporre un singolo documento per ogni tipologia di voltura (di afflusso / preallineamento / recupero da voltura automatica).

3. Modalità da osservarsi per la presentazione di Voltura 1.0

In attesa che venga attivata la trasmissione telematica dei *files* relativi a domande di voltura redatte in formato digitale, le stesse devono essere presentate allo sportello dell'Ufficio consegnando il supporto magnetico unitamente alla stampa del documento, debitamente datato e sottoscritto dal richiedente.

L'Ufficio procede alle operazioni di liquidazione dei tributi (con le modalità di seguito illustrate) e, riscontrata la regolarità della domanda, esegue - direttamente in *front office* - le operazioni per la registrazione della stessa. La procedura effettua, automaticamente, i controlli previsti sulla codifica e completezza della nuova intestazione e dà corso, nel caso di riscontro favorevole, all'aggiornamento della banca dati catastale.

In caso di esito negativo, l'Ufficio verifica il motivo della non registrabilità della voltura e procede ad eseguire le necessarie correzioni, nelle ipotesi che gli errori siano imputabili all'Ufficio stesso, ovvero ne dà conoscenza al richiedente, qualora la causa di mancata registrazione derivi da una errata compilazione del modello di "Voltura 1.0", o da altri motivi, comunque, imputabili alla parte. In tale ultima ipotesi il richiedente provvede alla ripresentazione del documento informatico o agli adempimenti richiesti per la correzione di eventuali altri errori, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

In ogni caso la domanda di voltura presentata con la presente procedura informatizzata viene accettata ed acquisita al protocollo generale dell'Ufficio, in segno di avvenuta presentazione.

Per le domande di voltura relative a beni ricadenti "fuori dall'ambito provinciale", l'Ufficio ricevente provvede alla accettazione, alla riscossione dei tributi con rilascio della relativa quietanza, in segno di avvenuta presentazione. L'Ufficio deve, altresì, predisporre l'invio, per via telematica, del *file* del documento di aggiornamento all'Ufficio provinciale competente alla registrazione dei dati e, ove occorra, anche della documentazione cartacea. Una volta che quest'ultimo Ufficio ha esperito i controlli sulla regolarità della domanda ed ha provveduto alla registrazione della medesima, invia la ricevuta all'Ufficio mittente sempre in via automatica, il quale provvederà, in tempi successivi, al rilascio della citata ricevuta all'utente (trattasi, quindi, di rilascio di ricevuta in differita).

In proposito, si segnala che sono in corso di definizione i necessari adeguamenti delle procedure informatizzate atte a consentire la registrazione, presso l'Ufficio ricevente, delle volture relative a beni ricadenti in ambiti provinciali diversi.

4. Trattamento tributario delle domande di voltura presentate su supporto informatico

L'attuale versione della procedura non consente la liquidazione automatica dei tributi dovuti per la presentazione delle domande di voltura che, pertanto, deve avvenire direttamente in sede di accettazione al *front-office* dell'Ufficio, sulla base dei seguenti criteri:

- si sconta un bollo "virtuale" per ogni domanda di voltura, distinta per Comune e per tipo di catasto. In caso di domande comprendenti più pagine, l'imposta è dovuta per ogni foglio (composto da quattro facciate) o frazione di foglio, prodotto a stampa dalla procedura, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e tariffa allegata al decreto ministeriale 20 agosto 1992;
- si applica un tributo speciale catastale per ogni domanda di voltura, sempre distinta per Comune e per tipo di catasto, a prescindere dal numero delle note contenute nella stessa, ai sensi della tariffa stabilita dal decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

Il documento concernente la tipologia voltura "di afflusso" relativo ad un medesimo atto traslativo, può contenere diverse domande di voltura, a loro volta costituite da più note. In questi casi, ai fini del calcolo del tributo, la procedura provvede ad effettuare la disaggregazione del documento stesso in singole domande di voltura secondo la normativa catastale, raggruppando gli immobili per tipo di catasto e per Comune.

Si evidenzia che il protocollo generale è unico per il documento, mentre ad ogni domanda di voltura viene assegnato dalla procedura un ulteriore numero identificativo. A fronte di più note per la stessa voltura (ex lettere distintive) le medesime sono distinte con numeri progressivi (Esempio: protocollo generale n. 368; numero prima voltura = n. 1045.001; numero seconda voltura, prima nota n. 1046.001; numero seconda voltura, seconda nota n. 1046.002).

Non sono dovuti ulteriori tributi per la tipologia "di preallineamento" presentata per la definizione di volture cartacee, già regolarmente acquisite agli atti dell'Ufficio e ancora non registrate.

Infine, tenuto conto che la tipologia "domanda di recupero da voltura automatica" riguarda la possibilità di integrare i dati contenuti nella nota di trascrizione solo ai fini del corretto aggiornamento degli atti catastali e non di procedere alla rettifica della nota stessa, si ritiene che, anche in tali casi, nessun ulteriore tributo sia dovuto per la ripresentazione della domanda.

Qualora, invece, la domanda di voltura automatica sia già stata registrata in banca dati, con esito conforme ai dati indicati nella nota di trascrizione, ma si rendesse necessaria una rettifica della intestazione catastale per errore imputabile alla parte, la presentazione della domanda di voltura con la procedura "Voltura 1.0" comporta la corresponsione dei relativi tributi, configurandosi, per tale fattispecie, una nuova voltura "di afflusso".

Ai fini del monitoraggio e consuntivazione del nuovo processo di accettazione ed aggiornamento atti con "Voltura 1.0", si fa presente che i documenti accettati e le note di voltura registrate saranno rilevati automaticamente dal sistema informatico.

5. Voltura catastale. Violazione delle norme ed applicazioni delle relative sanzioni.

La disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni catastali e, segnatamente, quelle in materia di voltura, è riconducibile al contesto normativo di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni,

concernente la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Al riguardo, per una cognizione più organica della materia, si rimanda alle disposizioni impartite dall'Agenzia del Territorio con la circolare n. 2 – prot. UDA/784 – del 17 aprile 2002.

Tanto premesso, avuto riguardo anche a specifici quesiti posti dalle strutture periferiche di questa Agenzia, si ritiene opportuno, in questa sede, fornire alcuni ulteriori chiarimenti in ordine a particolari aspetti che hanno riflessi sull'attività sanzionatoria, per gli adempimenti connessi alla presentazione delle domande di voltura.

1. Procedimento sanzionatorio adottabile per tardiva presentazione della domanda di voltura. Individuazione dei soggetti autori della violazione e destinatari delle sanzioni, degli Uffici competenti alla contestazione della violazione ed all'irrogazione della sanzione.

Riferimenti temporali da considerare in alcune ipotesi di fattispecie sanzionabili.

Ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, i soggetti tenuti a presentare la domanda di registrazione degli atti civili o giudiziali od amministrativi sono altresì tenuti a richiedere le conseguenti volture catastali. Ai soggetti che non ottemperano alle richiamate disposizioni, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce, è applicabile la sanzione prevista dall'art. 12 dello stesso decreto n. 650/1972. Lo stesso adempimento incombe, nei casi di trasferimento per causa di morte, ai soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione, individuati dal comma 2° dell'art. 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In merito all'individuazione dell'Ufficio competente alla contestazione della violazione ed all'irrogazione della sanzione, si chiarisce che l'Ufficio che riceve la domanda, deve procedere alla riscossione della sanzione, insieme alla liquidazione dei tributi, solo se ricorrono i presupposti per il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del decreto legislativo n. 472 dell'anno 1997). In caso contrario e qualora la domanda di voltura non sia stata presentata all'Ufficio nella cui circoscrizione si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti, l'adozione degli atti finalizzati alla contestazione ed irrogazione della sanzione e la gestione dell'eventuale contenzioso, spettano a quest'ultimo, in quanto Ufficio destinatario della domanda di voltura.

In ordine all'accertamento della tardiva presentazione della domanda di voltura, in alcune particolari fattispecie, si fa presente quanto segue.

Nell'ipotesi che l'Ufficio delle Entrate non dovesse restituire il titolo, munito degli estremi dell'avvenuta registrazione, nel termine utile per la successiva presentazione della domanda di voltura in catasto, conformemente a quanto già disposto con la lettera circolare prot. n. 3/1208 del 7 aprile 1978 e in adesione ai principi normativi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), si autorizzano gli Uffici ad accettare le domande di voltura senza l'indicazione completa dei soprarichiamati riferimenti di registrazione. In questi casi, tuttavia, sulla stampa del documento deve essere obbligatoriamente dichiarata la data di registrazione, intendendosi per tale quella nella quale il titolo è stato presentato al competente Ufficio delle Entrate. Da tale data decorre il periodo di trenta giorni e gli ulteriori adempimenti previsti dal soprarichiamato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.

2. Procedimento sanzionatorio adottabile nelle ipotesi di omessi adempimenti da parte dei soggetti richiedenti la voltura automatica, a seguito di esito negativo della stessa.

Com'è noto, la voltura automatica, richiesta contestualmente alla presentazione della nota di trascrizione presso i Servizi di pubblicità immobiliare, sostituisce la tradizionale domanda di voltura e pertanto, se prodotta nei termini, non può dar luogo a sanzioni.

Qualora l'esecuzione automatica della voltura abbia esito negativo l'Ufficio ne dà notizia al richiedente, con l'indicazione delle cause della mancata registrazione. In tale ipotesi il richiedente è tenuto ad integrare i dati in precedenza indicati nella nota di trascrizione, oppure a presentare, qualora ne ricorrano le condizioni, la nuova domanda di voltura cartacea o in forma digitale "Voltura 1.0", senza dover corrispondere alcun tributo. In mancanza di tali adempimenti, da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della mancata esecuzione della voltura, l'Ufficio provvede a notificare, con le modalità normativamente previste, l'atto di contestazione della violazione in parola, ai fini dell'applicazione della relativa sanzione.

6. Modalità di attivazione.

Gli Uffici provinciali avranno cura di pubblicizzare la nuova modalità di presentazione delle domande di voltura in formato digitale - che, comunque, dovrà essere svolta entro e non oltre la prima decade del mese di settembre p.v. - nelle opportune sedi e nelle forme dovute dandone, in particolare, compiuta comunicazione alle categorie professionali nonché alle associazioni di rappresentanza ed assistenza dei contribuenti.

In ogni caso, a far data dal ricevimento della presente circolare, gli Uffici che riceveranno le domande di voltura su supporto informatico provvederanno alla loro registrazione in front-office.

Sarà, inoltre, compito degli stessi Uffici fornire, con particolare attenzione nella fase di avvio, ogni possibile forma di assistenza all'utenza al fine di garantire il corretto uso della procedura in esame, oltre che recepire ogni utile suggerimento per migliorare la qualità e versatilità della procedura e recepire segnalazioni di eventuali malfunzionamenti per i dovuti interventi.

Fino al momento in cui l'impiego della procedura in esame non verrà resa obbligatoria, con le modalità di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, al fine di prevenire la formazione di arretrato sui flussi di aggiornamento di che trattasi, eventuali domande di voltura prodotte solo su supporto cartaceo saranno prontamente acquisite dal personale dell'Ufficio, anche avvalendosi della procedura "Voltura 1.0", e registrate in banca dati.

Al fine di disporre costantemente dei dati relativi al grado di effettivo utilizzo della nuova procedura, gli Uffici sono invitati a comunicare alle Direzioni Compartimentali, con cadenza - inizialmente - bimestrale, la percentuale di domande presentate con la procedura "Voltura 1.0" rispetto al flusso delle volture accettate allo sportello catastale dell'Ufficio (codice prodotti T048-T049-T052-T053).

Le Direzioni Compartimentali vorranno trasmettere alla Scrivente i dati di cui sopra, verificare la corretta e puntuale applicazione delle disposizioni della presente circolare e fornire notizie su ogni aspetto inerente l'attività in esame.

Si prega fornire assicurazione di adempimento.

f.to IL DIRETTORE CENTRALE

Ing. CARLO CANNAFOGLIA